



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **AREA 5 SERV. AFF. LEGALI - APP. - CONTRATTI - SUAP**

N. Interno: **11** del **20-04-2022**

DETERMINAZIONE N. 253 R.G. DEL 20-04-2022

AREA 5 SERV. AFF. LEGALI - APP. - CONTRATTI - SUAP

Oggetto: RINNOVO FINO AL 31/03/2023 DEL CONTRATTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO POSTBASE30 A ITALIANA AUDION S.R.L. C.F./P.IVA 10495590159. CIG Z8035E13EF

La sottoscritta **BORGHETTI dott.ssa Elisabetta**, in qualità di Responsabile dell'Area 5, Servizio Affari Legali, Appalti, Contratti, SUAP e URP, nominata con decreto n. 35042 di prot. del 31/12/2021;

Premesso che

- con determinazione N.R.G. 122 del 09/02/2018 del Responsabile del Settore Segreteria, Cultura, Sport e URP, è stata disposta la fornitura a noleggio della macchina affrancatrice modello POSTBASE 30 tramite Ordine diretto di Acquisto al MEPA, con la Ditta ITALIANA AUDION s.r.l. con sede legale in 20141 Milano, via Pomponazzi Pietro, 9, c.f./p.IVA 10495590159, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 10495590159 Registro Imprese, n. REA MI-1379799 e successivamente è stato sottoscritto apposito contratto con durata 36 mesi decorrenti dall'01.04.2018 e quindi con scadenza il 31.03.2021;
- il contratto avente n. 203430:00020 del 22/02/2018 all'art. 3 punto 3.1 prevedeva quanto segue:
"La durata del contratto è stabilita in mesi 36 (TRENTASEI) al termine dei quali il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori dodici mesi salvo disdetta del conduttore da inviare a mezzo raccomandata A/R, o mezzo equivalente, e ricevuta dal LOCATORE almeno 90 giorni prima della scadenza. Le Pubbliche Amministrazioni restano escluse dal tacito rinnovo.";
- per quanto sopra esposto con successiva determinazione NRG 276 del 12.05.2021 della Responsabile dell'Area 5, Servizio Affari Legali, Appalti, Contratti, SUAP e URP si è provveduto, come previsto dal contratto, ad accettare la proposta di ITALIANA AUDION s.r.l., prot. n. 11251 del 05.05.2021, per il rinnovo del contratto per 12 mesi, ovvero fino al 31.03.2022, in previsione dell'esternalizzazione del servizio in conseguenza del pensionamento dell'addetta al servizio di affrancatura previsto a far data dal giorno 01/01/2022;

Dato atto che l'addetta al servizio di affrancatura comunicava lo slittamento al 01/09/2022 del diritto al collocamento in quiescenza e di conseguenza si è valutata l'opportunità di prolungare di



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

un altro anno il noleggio della macchina affrancatrice, rinviando la procedura di esternalizzazione del servizio all'anno 2023;

Considerato che indipendentemente dalla data di collocamento in quiescenza dell'addetta al servizio di affrancatura, si ritiene comunque opportuno procedere con l'esternalizzazione del servizio a far data dall'01/04/2023, al fine di poter predisporre i documenti di gara necessari;

Richiamata la legge 120/2020 e precisamente:

- il comma 1 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto...";
- il comma 2 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "... Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50...";
- il comma 3 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque...";

Richiamato inoltre:

- l'art. 36 comma 6, secondo periodo del D.Lgs 50/2016 che recita "... per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)";

Richiamata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti);

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

Richiamate le linee guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 56/2017 e al Decreto Legge 32/2019, convertito con Legge 55/2019, che prevedono che negli affidamenti di importo inferiore ai € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione di cui al paragrafo 3 delle citate linee guida, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;

Avuto presente che la spesa presunta risulta largamente al di sotto delle soglie di cui sopra;

Considerato che si rende necessario garantire la continuità del servizio, rinnovando a far data dal 01/04/2022 il contratto in essere considerato che nel corso del triennio non si sono manifestate criticità di sorta;

Visto il preventivo inviato in data 30/03/2022 da ITALIANA AUDION s.r.l., conservato agli atti dell'Area 5, che prevede il noleggio della macchina affrancatrice modello POSTBASE 30 ad un canone mensile di € 56,00 oltre Iva 22% per complessivi € 819,84 annui Iva compresa;

Ritenuta l'offerta congrua;

Visto che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che trattandosi di acquisizione di forniture/servizi di importo inferiore ai 40.000 € (o di lavori di importo inferiore a 150.000 €) per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio di postalizzazione;
- il contratto ha ad oggetto: noleggio macchina affrancatrice postale 12 mesi;
- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti da "Contratto di noleggio macchina affrancatrice postale";
- la procedura sarà conclusa con l'invio di lettera commerciale sottoscritta con firma digitale;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il noleggio dell'affrancatrice postale per 12 mesi fino al 31.03.2023 alla Italiana Audion S.r.l. con sede in Via Pietro Pomponazzi, 9 - 20141 Milano (MI), come da proposta del 30.03.2022, per un importo annuale di € 672,00 + IVA 22% per un totale di € 819,84;

Atteso che il capitolo 10240 del Bilancio E.F. 2022 presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) e di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) datata 05/04/2022 (prot. com.le n. 10318 del 05/04/2022);

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa BORGHETTI Elisabetta (C.F. BRGLBT74E65F861L), Responsabile dell'Area 5 Servizio Affari Legali, Appalti, Contratti, Suap e URP;

Preso atto che il codice identificativo di gara – CIG – attribuito alla commessa è identificato con la sequenza alfanumerica Z8035E13EF;

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 2VPSPH;

Tenuto conto che la medesima società, dovrà impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 71 del 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 12/01/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte economica) e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 16/02/2022, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione piano delle performance 2022-2023-2024";

Attestata l'inesistenza di conflitti di interesse anche solo potenziali, con riferimento all'acquisizione oggetto della presente determinazione a contrattare, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 bis della L. 241/1990;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che si ritiene qui integralmente richiamato per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **di affidare** alla società ITALIANA AUDION S.R.L. con sede Legale in 20141 Milano, via Pomponazzi Pietro, 9, c.f./p.IVA 10495590159, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 10495590159 Registro Imprese, n. REA MI-1379799, il noleggio della macchina affrancatrice postale POSTBASE 30 per la durata di 12 mesi con scadenza al 31/03/2023, come da proposta in data 30/03/2022;
2. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10240	Descrizione	Spese postali, ecc.		
SIOPE		CIG	Z8035E13EF	CUP	
Creditore	ITALIANA AUDION SRL (codice beneficiario 81538)				
Causale	noleggio macchina affrancatrice postale				
Modalità finanz	Fondi propri di bilancio				
Impegno importo			819,84 €	Scadenza	30 gg. data fattura

3. **di imputare** la spesa complessiva di 819,84 € in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2022	10240	819,84 €

4. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Fattura canone annuale 2022/2023	31/05/2022	819,84 €

5. **di procedere** alla successiva liquidazione dell'importo di cui sopra a seguito della presentazione di idoneo documento contabile;
6. **di dare atto** che i pagamenti osserveranno l'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – Area 5 Servizio Affari Legali, Appalti, Contratti e URP è: **2VPSPH**;
7. **di precisare** che il codice CIG sarà indicato dalla società qui incaricata nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
8. **di dare atto** che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;
9. **di dare atto** che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. 187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG Z8035E13EF;
10. **di adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza") e dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
11. **di inviare** copia del presente provvedimento all'Area 2 e all'Area 1, per l'espletamento di quanto di competenza;
12. **di dare altresì atto**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 253 R.G. del 20-04-2022

Oggetto: RINNOVO FINO AL 31/03/2023 DEL CONTRATTO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO POSTBASE30 A ITALIANA AUDION S.R.L. C.F./P.IVA 10495590159. CIG Z8035E13EF

Preliminare di determinazione n. 10 del 12-04-2022 del AREA 5 SERV. AFF. LEGALI - APP. - CONTRATTI - SUAP

Responsabile del Procedimento: Borghetti Elisabetta

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
DEL AREA 5 SERV. AFF. LEGALI - APP. - CONTRATTI -
SUAP**

Borghetti dr.ssa Elisabetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

